



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di VERCELLI

TRIBUNALE DI VERCELLI

Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID. Impiego delle certificazioni nei luoghi di lavoro e negli uffici giudiziari per come previsto nel decreto legge 24 del 24 marzo 2022. Provvedimento attuativo e delega per i controlli.

*Ai Sig. Giudici e Sost. Procuratori della Repubblica di Vercelli
Loro Sedi*

*Al Magistrato preposto all'Ufficio di Sorveglianza
Vercelli*

*Ai Sigg. Direttori Amministrativi
della Procura e del Tribunale di Vercelli
Sede*

*A tutto il personale amministrativo
della Procura della Repubblica di Vercelli e del Tribunale di Vercelli*

*Al Sig. Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli*

*Al Responsabile del Servizio di
Vigilanza delle sedi di Vercelli*

IL PROCURATORE E IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Visti:

- il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127
- il decreto legge 1° aprile 2021, n. 44
- il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52
- il decreto legge 7.1.2022, n. 1
- le linee guida per il personale PA dei Ministeri della Funzione Pubblica e della Salute per la verifica del possesso della certificazione verde UE COVID19, del 9 ottobre 2021
- vista ed applicata ogni altra normativa primaria e secondaria in materia di vaccinazione e possesso di Green Pass nei luoghi di lavoro, di accesso agli uffici pubblici e relative verifiche e controllo

- i provvedimenti emanati da questo Ufficio in data 14.10.2021, 16.10.2021, 19.10.2021, 8.11.2021, 10.01.2022 e successivi
- i provvedimenti di Delega ai Procuratori della Repubblica e, in via subordinata, ai Presidenti dei Tribunali, per il personale di magistratura, togato ed onorario.

d'intesa con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli.

PREMESSO

che, come osservato dal Procuratore Generale di Torino nel proprio provvedimento in data 31.03.2022:

L'articolo 9 *sexies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 aveva previsto l'obbligo di possesso o di esibizione -sino al 31 marzo 2022- della certificazione verde COVID di cui al precedente articolo 9 (c.d. *green pass-base*), a carico -per quel che qui rileva- dei magistrati ordinari, di quelli onorari, dei giudici popolari e, ai sensi dell'articolo 9 *quinquies*, commi 1 e 2, del personale amministrativo e dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari (compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica, il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria).

Erano esentati da siffatto obbligo, ai sensi del comma 8 del citato articolo 9 *sexies*, tutti coloro, diversi dai soggetti sopra indicati, che accedevano agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo.

Il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 entrato in vigore il successivo 8 gennaio, ha innovato la suindicata disciplina sull'accesso nei luoghi di lavoro e in particolare, per quel che qui rileva, negli uffici giudiziari, da parte di alcuni di quei soggetti prima esenti.

L'articolo 3 del citato decreto legge ha infatti previsto al comma 1 lettera a), n. 2, una modifica dei commi 4 e 8 dell'articolo 9 *sexies* del d.l. 52/2021, inserendo tra coloro cui è fatto obbligo di possedere ed esibire su richiesta la certificazione COVID 19 (cosiddetto green pass di base) i "difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia", mentre al n. 2), ha confermato l'esenzione per "i testimoni e le altre parti del processo".

A sua volta sempre l'articolo 3, comma 1, lettera a), n. 1), stabiliva che, a decorrere dal 1° febbraio, l'accesso ai pubblici uffici da parte degli utenti era consentito solo a coloro muniti di *green pass base*, con una ulteriore aggiunta valida per tutti i soggetti di anzi indicati (*magistrati ordinari, onorari, giudici popolari, personale amministrativo, soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari, compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad una amministrazione pubblica, il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria, difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia*) sempre esclusi i testimoni e le altre parti del processo: ovvero che dal 15 febbraio 2022 tutti coloro che avessero compiuto il 50° anno di età entro il prossimo 15 giugno, dovevano essere in possesso del c.d. *green pass rafforzato, o super green pass* previsto dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e C-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021.

Venivano ovviamente esentati da tutti siffatti vincoli i soggetti già, per ragione di salute, sottratti all'obbligo vaccinale.

La legge di conversione 4 marzo 2022, n. 18 non ha mutato siffatta disciplina.

Senonchè il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 ha innovato, in parte, dette disposizioni: innanzitutto per quanto attiene alle categorie di cui agli articoli 9 *quinquies* e 9 *sexies* del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni della legge 17 giugno 2021, n. 87, ovvero: i magistrati ordinari, onorati, i giudici popolari, il personale amministrativo, i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari (compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica), il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria, i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia il termine previsto per il possesso e l'esibizione del green pass di base è stato prorogato sino alla data del 30 aprile 2022 (articolo 6, commi 6 e 7).

Risultano invece abrogati i commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 9 *bis* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, che prevedevano l'accesso esclusivamente ai soggetti muniti di green pass *nei, per* quel che qui rileva, pubblici uffici (articolo 6, comma 2, lettera b).

Non è più obbligatorio — ai sensi dell'articolo 5 — il dispositivo di protezione FFP2 per l'accesso e la permanenza dei locali degli uffici, essendo sufficiente — sempre sino al 30 aprile 2022 — l'utilizzo di generici "dispositivi di protezione delle vie respiratorie" (*rectius*: mascherine chirurgiche). Fermo restando il dovere vaccinale e le relative sanzioni, è stato infine declassato, per tutti coloro che debbano compiere il 50° anno di età entro il prossimo 15 giugno 2022, l'obbligo green pass rafforzato, essendo sufficiente quello di base (articolo 8 comma 6).

DISPONGONO

che sino al 30 aprile 2022:

- i Magistrati ordinari, onorari, il personale amministrativo, i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli Uffici Giudiziari del Circondario di Vercelli (compresi quindi Agenti, Ufficiali di Polizia Giudiziaria e soggetti appartenenti o meno ad un'Amministrazione pubblica), il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria, i difensori, i consulenti, i periti e gli ausiliari del magistrato estranei all'Amministrazione della Giustizia per accedere agli Uffici Giudiziari hanno l'obbligo di possedere ed esibire il *Green pass di base*;
- i testimoni e le altre parti del processo, così come gli utenti nonché tutti i soggetti che per ragioni di salute sono sottratti all'obbligo vaccinale, sono esentati dal possedere ed esibire il green pass; non è più obbligatorio per la permanenza e l'ingresso negli Uffici Giudiziari il dispositivo di protezione FFP2, potendosi utilizzare dispositivi di protezione per le vie respiratorie di qualsiasi altra tipologia.

E' confermata la disposizione relativa al rilevamento della temperatura corporea all'accesso degli Uffici Giudiziari sino alla data del 30 aprile 2022.

E' fatto obbligo dichiarare condizioni di salute incompatibili con l'accesso agli edifici giudiziari.

Gli addetti ai servizi di vigilanza collaboreranno a garantire il rispetto delle disposizioni impartite anche reiterandone la segnalazione ai dipendenti, all'utenza ed ai fornitori.


QUESTE DISPOSIZIONI SONO INDEROGABILI E TASSATIVE E VALGONO PER TUTTE LE SEDI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DI VERCELLI (CASTELLO VISCONTEO PIAZZA AMEDEO IX N. 2; PROCURA DELLA REPUBBLICA PIAZZA AMEDEO IX N. 6 E UFFICIO SORVEGLIANZA DI VERCELLI - GIUDICE DI PACE DI VERCELLI - UNEP VIA SAN CRISTOFORO N. 7;

Presso gli Uffici DEL GIUDICE DI PACE DI CASALE MONFERRATO e di VARALLO SESIA le attività suindicate verranno espletate dal personale individuato con precedente provvedimento.

Si dispone che il presente provvedimento sia comunicato a tutte le parti interessate e venga pubblicato sul sito web del Tribunale e della Procura della Repubblica di Vercelli.

Vercelli, 31 marzo 2022

Il Procuratore della Repubblica

Pier Luigi Piana


Il Presidente del Tribunale
Michela Tamagnone
